



DELIBERAZIONE
n. 5 del 21 gennaio 2019

Oggetto: **DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: xxx/Vodafone Italia xxx**

Presenti:

ENZO BROGI	<i>Presidente</i>
CHETI CAFISSI	<i>Vice Presidente</i>
ALBERTO LAPENNA	<i>Componente</i>
ELETTRA PINZANI	<i>Componente</i>
MASSIMO SANDRELLI	<i>Componente</i>

Assenti:

Presiede: **Enzo Brogi**

Segretario: **Luciano Moretti** *Dirigente sostituto per le funzioni e attività inerenti il Corecom incaricato della redazione del presente atto*

II COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 "Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni", in particolare l'art. 30, e il "Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni" (ex art. 8 legge regionale 1° febbraio 2000, n. 10);

VISTO l' "Accordo quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali per le comunicazioni e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome", sottoscritto in data 28 novembre 2017;

VISTA la "Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati Regionali per le Comunicazioni", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 gennaio 2018", e in particolare l'art. 5, comma 1, lett. e);

VISTA la Delibera Agcom n. 179/03/CSP "Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Delibera Agcom n. 173/07/CONS, All. A "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori";

VISTA la Delibera Agcom n. 276/13/CONS "Approvazione delle Linee Guida relative all'attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche";

VISTA l'istanza GU14 n. 270 del giorno 12 luglio 2016, con cui il Sig. xxx chiedeva l'intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società Vodafone Italia xxx (di seguito, per brevità, Vodafone) ai sensi dell'art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A (di seguito il "Regolamento");

ESAMINATI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante.

L'istante, titolare di un contratto *business* sulle utenze mobili n. 338 7944xxx, n. 347 8617xxx, n. 347 1519xxx, n. 340 0054xxx, n. 370 3402xxx, n. 388 0547xxx con la società Vodafone, lamenta la mancata esecuzione della cessione del contratto e la sospensione indebita del servizio.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, l'istante ha dichiarato quanto segue:

- *“rivestiva (...) la carica di Presidente della xxx (di seguito, per brevità, anche “xxx”), - intestataria del contratto business Vodafone codice cliente n.7.1782512 - la quale cessava l'attività in data 15.10.2015”;*

- *“a fronte della predetta cessazione, immediatamente il Signor xxx richiedeva alla Vodafone come procedere al subentro nel suddetto contratto in favore della xxx, cui rispondeva il Servizio Clienti Vodafone Aziende con mail del 16.10.2015”;* allegava *“il modulo di cessione del contratto da compilare e ne richiedeva l'invio via fax al 800034xxx”;*

- integrava la richiesta di cessione contrattuale n. 150423660 con l'invio della documentazione richiesta dal Servizio Clienti Vodafone mediante fax del 23 ottobre 2015;

- riceveva la fattura n.AG00339475 del 9 gennaio 2016, *“ancora intestata alla xxx, per cui contattava il giorno stesso il Servizio Clienti Vodafone al n. 42323, per chiedere spiegazioni e che provvedessero a riemetterla con l'intestazione corretta alla Polisportiva, non potendo altrimenti provvedere al pagamento”;* contestualmente contestava *“le voci di spesa di euro 51,60 per “costi di attivazione” mai preventivati e/o pattuiti, e complessivi € 60,00 per Vodafone Internet Small e Speed”, in quanto sostituiti dal piano “SolLavoro Relax Top”, ma l'operatore non gli sapeva fornire alcuna risposta utile”;*

- seguivano numerose segnalazioni e contatti con il Call Center di Vodafone per sollecitare l'esecuzione del subentro;

- non potendo provvedere al pagamento delle fatture, contattava il *“Servizio Clienti Vodafone al n.42323 in data 01.01.2016, 09.02.2016, 10.02.2016, 12.02.016, 16.02.2016, in quanto (...) temeva che venissero staccate le linee mobili oggetto del contratto de quo”;*

- *“in data 04.03.2016, senza neppure alcun preavviso, venivano sospesi tutti i servizi delle linee mobili in questione”;* dopo tre giorni di sospensione riusciva ad ottenere la riattivazione delle utenze *de quibus*, dopo ripetuti contatti con il call center dell'operatore;

- stante il perdurare della mancata gestione del subentro, inviava reclamo per il tramite dell'Avv. xxx, a mezzo lettera raccomandata A.R. del 14 marzo 2016, ricevuta dall'operatore in data 18 marzo 2016;

- in data 14 aprile 2016, ancora una volta senza preavviso, venivano sospese le utenze in questione, poi riattivate il 20 aprile 2016, a seguito di provvedimento temporaneo emesso dal Corecom della Toscana in costanza di tentativo obbligatorio di conciliazione;

- l'operatore Vodafone continuava ad emettere la fatturazione a nome della società cessata.

In data 5 luglio 2016 la parte istante esperiva nei confronti dell'operatore Vodafone tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso.

In base a tali premesse l'istante ha chiesto:

- i) *“ordinare a Vodafone di eseguire/perfezionare la procedura di cessione del contratto business codice cliente n.7.1782512 (attualmente intestato a xxx) in favore della xxx (...). e, per l'effetto, annullare le fatture finora emesse e rimetterle con intestazione corretta”;*
- ii) *il “rimborso o storno di tutti gli importi finora addebitati in fattura a titolo di ‘costi di attivazione’ e ‘Vodafone Internet Small e Speed’ con riconoscimento di non debenza anche in futuro delle suddette voci di spesa”;*
- iii) *“l'indennizzo ai sensi (...) dell'Allegato A della delibera n. 73/11/CONS, da applicarsi in via analogica, per mancata esecuzione della cessione nel contratto di euro 15,00 al giorno (7,50x2 poiché utenza business) dal 12.11.2015 (ovvero in via analogica dopo i 20 gg. previsti dalla carta dei Servizi Vodafone 2016 per attivazione del servizio e per trasloco utenza) al 07.07.2016, pari ad euro 15x238 giorni=3.750,00 o in quella maggiore somma ritenuta di giustizia, derivante anche dall'applicazione del predetto indennizzo a n.6 linee mobili”;*
- iv) *“l'indennizzo ai sensi (...) dell'Allegato A della delibera n. 73/11/CONS, di euro 15,00 al giorno (7,50x2 poiché utenza business) per illegittima sospensione del servizio voce di tutte e 6 le utenze mobili in data 04.03.2016 - 14.04.2016-15.04.2016 pari ad euro 15,00x3ggx6 linee = 270, in quella maggiore somma ritenuta di giustizia”;*
- v) *“l'indennizzo ai sensi (...) dell'Allegato A della delibera n.73/11/CONS, di euro 15,00 al giorno (7,50x2 poiché utenza business) per illegittima sospensione del servizio wifi di tutte e 6 le utenze mobili dal 14.04.2016 al 20.04.2016 pari ad euro 15,00x7ggx6 linee 630,00, o in quella maggiore somma ritenuta di giustizia”;*
- vi) *“l'indennizzo ai sensi (...) dell'Allegato A della delibera n.73/11/CONS, di euro 2,00 al giorno (1,00x2 poiché utenza business) per mancata risposta al primo reclamo del 12.01.2016 dal 26.02.16 al 26.05.16 (ovvero dopo i 45 gg. previsti) pari ad euro 2,00x89gg=178,00 o in quella maggiore somma ritenuta di giustizia, derivante anche dall'applicazione del predetto indennizzo a n.6 linee mobili, nonché per mancata risposta ai reclami del 01.02.2016, 09.02.2016, 10.02.2015, 11.02.2016, 16.02.2016”*
- vii) *“l'indennizzo ai sensi (...) dell'Allegato A della delibera n.73/11/CONS, di euro 2,00 al giorno (1,00x2 poiché utenza business) per mancata risposta al reclamo scritto del 14.03.2016 dal 28.04.16 al 26.05.16 (ovvero dopo i 45 gg. previsti) pari ad euro 2,00x28gg=56.00, o in quella maggiore somma ritenuta di giustizia o in quella maggiore somma ritenuta di giustizia,*

derivante anche dall'applicazione del predetto indennizzo a n.6 linee mobili, nonché per mancata risposta al reclamo scritto del 21.04.2016”;

viii) *“il riconoscimento delle spese di procedura quantificate forfettariamente in euro 500,00”.*

2. La posizione dell'operatore.

La società Vodafone, in data 15 settembre 2016, ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all'art. 16, comma 2 del Regolamento, una memoria difensiva, nella quale ha, fra l'altro, eccepito *“la totale assenza di idonea documentazione”.*

Ha precisato, nel merito, *“che la pratica di subentro, non era completa della documentazione richiesta”* e, *“con riferimento all'addebito dei costi di attivazione, questi restano di competenza del cliente in quanto legittimamente richiesti”.*

3. La replica dell'istante.

L'istante, in data 1° ottobre 2016, ha fatto pervenire, per il tramite dell'Avv. xxx, ai sensi e nei termini di cui all'art. 16, comma 2 del Regolamento, una memoria difensiva, con documentazione in allegato, nella quale ha ribadito quanto sostenuto in istanza, precisando che:

- *“chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l'inesistenza di un diritto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”;*
- *“Vodafone si limita ad eccepire che la pratica di subentro non fosse completa nella documentazione, ma anche a questa affermazione non segue alcun chiarimento circa quale o quali documenti mancassero né offre prova documentale a sostegno di tali assunti. Anzi, si tratta di un'eccezione a dir poco inconsistente oltre clic infondata, visto clic, così come era avvenuto a fronte della prima richiesta di subentro nell'Ottobre 2015, ove Vodafone aveva richiesto un'integrazione documentale il Signor xxx aveva provveduto immediatamente, quando Vodafone ha richiesto a Gennaio 2016 nuovamente l'invio del modulo di cessione del contratto, ben avrebbe potuto nuovamente chiedere un'integrazione qualora avesse riscontrato eventuali incompletezze. Altrettanto Vodafone avrebbe potuto fare pure a fronte dei numerosi reclami ricevuti anche successivamente da parte del cliente trattasi di fatti tutti ampiamente documentati in atti dall'istante”.*

Infine l'istante ha evidenziato che, nella propria memoria, *“Vodafone lamenta carenze probatorie in capo all'istante, quando invece è proprio Vodafone a non provare alcunché, tanto che la stessa neppure fornisce una diversa ricostruzione”.*

3. Motivazione della decisione.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dall'istante possono parzialmente essere accolte come di seguito precisato.

La domanda *sub i)* volta ad ottenere l'esecuzione del subentro non può essere accolta atteso che esula dalla competenza dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento. Va, inoltre, precisato che le *“Condizioni di cessione del contratto”* di Vodafone indicano al paragrafo 2 che *“la Cessione del contratto avrà efficacia tra le parti (...) ad insindacabile giudizio di Vodafone”* e, pertanto, non sussiste a carico dell'operatore alcun obbligo adempimentale in tal senso.

Parimenti non è meritevole di accoglimento la richiesta *sub ii)*, per la parte volta ad ottenere il *“rimborso o storno di tutti gli importi finora addebitati in fattura a titolo di (...) Vodafone Internet*

Small e Speed”, atteso che non è espletata la cessione del contratto e quindi rimane invariato il piano tariffario relativo al contratto intestato alla società xxx.

Per le medesime motivazioni può, viceversa, essere accolta la richiesta *sub ii)*, per la parte in cui è richiesto il “*rimborso o storno di tutti gli importi finora addebitati in fattura a titolo di costi di attivazione*”, atteso che non è intercorsa alcuna cessione contrattuale. Pertanto l’istante ha diritto alla regolarizzazione mediante il rimborso (in caso di avvenuto pagamento) o lo storno di quanto addebitato a titolo di costi di attivazione nella fattura n. AG00339475 del 9 gennaio 2016, con il ritiro da parte del gestore, a propria cura e spese, della pratica di recupero del credito eventualmente aperta.

La domanda *sub iii)* è meritevole di parziale accoglimento per le ragioni si seguito esposte.

Sul punto viene in rilievo il paragrafo 2 delle Condizioni “*Condizioni di cessione del contratto*” di Vodafone secondo cui, “*se la richiesta di cessione non dovesse andare a buon fine, Vodafone comunicherà la non accettazione della cessione a Cedente e Cessionario mediante contatto ai recapiti telefonici forniti nel modulo di cessione*”.

Vodafone, nella propria memoria, non ha dato atto di aver comunicato all’istante gli impedimenti incontrati in fase di esecuzione della cessione del contratto. Non è sufficiente, al riguardo, quanto affermato dal gestore circa l’incompletezza della pratica di subentro, in quanto era tenuto a rispettare gli oneri informativi previsti dalle sue stesse “*Condizioni di cessione del contratto*”. Infatti l’operatore, seppur non fosse tenuto a dare esecuzione alla cessione, essendo essa rimessa “*a suo insindacabile giudizio*”, era, però, tenuto a fornire un’informazione esaustiva circa la documentazione necessaria a procedere nel subentro, richiesto dall’istante, per la prima volta, in data 15 ottobre 2015. Agli atti non risultano, in tal senso, comunicazioni esaustive circa gli impedimenti amministrativi riscontrati dall’operatore, nonostante i reclami e le segnalazioni dell’istante.

Pertanto, per quanto sopra esposto, in assenza, agli atti, di documentazione probatoria idonea ad escludere la responsabilità dell’operatore Vodafone, si ritiene che sia da ascrivere a detto operatore, ai sensi dell’art. 1218 del codice civile, la responsabilità in ordine alla mancata gestione dell’utente e che, pertanto, debba essere riconosciuto all’istante un indennizzo che si ritiene di determinare in applicazione del criterio analogico di cui all’articolo 12, comma 3, del *Regolamento sugli indennizzi*.

Ne consegue che Vodafone è tenuto a corrispondere all’utente l’indennizzo di cui all’articolo 3, comma 3, in combinato disposto con l’articolo 12, comma 2, del predetto *Regolamento*, per un importo totale pari ad euro 771,00, nella misura di 3,00 euro giornalieri, attesa la natura business delle utenze *de quibus*, per complessivi 257 giorni, computati in riferimento al periodo compreso dal 23 ottobre 2015 (data in cui l’istante, a mezzo fax, integrava la richiesta di cessione contrattuale n. 150423660) al 5 luglio 2016 (data dell’udienza di conciliazione, occasione del primo confronto fra operatore e utente).

Le domande *sub iv)* e *v)* sono meritevoli di un parziale accoglimento, atteso che, per i periodi di sospensione lamentati da parte istante (4 – 6 marzo 2016 e 14 – 19 aprile 2016) l’operatore non ha fornito adeguata prova di avere effettuato alcuna efficace comunicazione del preavviso previsto dall’art. 5, comma 1, del “*Regolamento*” di cui alla Delibera Agcom n. 173/07/CONS, All. A.

Ne consegue che l’operatore Vodafone è responsabile ai sensi dell’art. 1218 del codice civile in ordine all’illegittima sospensione del servizio sulle utenze mobili n. 338 7944614, n. 347 8617282, n. 347 1519380, n. 340 0054627, n. 370 3402628, n. 388 0547718 e che, pertanto, deve essere riconosciuto

all'utente un indennizzo proporzionato al disagio subito, oltre allo storno di quanto fatturato per il periodo di illegittima sospensione.

Deve osservarsi, sul punto che, ai fini della liquidazione degli indennizzi, in linea di principio, non è condivisibile una scissione delle funzionalità dell'utenza in servizi di fonia e dati, nonché in quella ulteriore di servizi principali e accessori, in ragione della peculiarità tecnico-commerciale che distingue la telefonia mobile da quella fissa, laddove alle utenze mobili sono comunemente associate una serie di funzionalità già originariamente pertinenti al pacchetto di connessione in mobilità, con modalità di erogazione e fruizione delle stesse altrettanto unitarie ed inscindibili. In forza di quanto sopra pertanto, i malfunzionamenti del servizio dati e fonia, distintamente lamentati dall'utente, vengono valutati unitariamente (Delibera Corecom Lazio n. 17/ 2017).

Per il calcolo dell'indennizzo viene in rilievo l'art. 4, comma 1, del Regolamento in materia di indennizzi applicabile nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori, approvato con Delibera n. 73/11/CONS, vigente al momento dei fatti, il quale prevede che *“nel caso di sospensione o cessazione amministrativa di uno o più servizi avvenuta senza che ve ne fossero i presupposti, ovvero in assenza del previsto preavviso, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo, per ciascun servizio non accessorio, pari ad euro 7,50 per ogni giorno di sospensione”*. Il predetto parametro deve essere computato in misura pari al doppio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, del sopra citato *Regolamento*, attesa la natura *business* dell'utenze mobili interessate dal disservizio, che sarà considerato in maniera unitaria per quanto concerne la fornitura del servizio dati e voce.

Ne discende che la parte istante, per i complessivi 9 giorni di sospensione del servizio, ha diritto alla corresponsione di un indennizzo pari ad euro 810,00 (euro 15,00 *pro die* x n. 9 giorni x n. 6 utenze).

L'istante ha, inoltre, diritto allo storno (rimborso, in caso di avvenuto pagamento) degli importi fatturati nei periodi di sospensione del servizio (4 – 6 marzo 2016 e 14 – 19 aprile 2016).

Parimenti meritevole di accoglimento è la domanda d'indennizzo *sub vii*) per la mancata risposta ai reclami, dei quali il primo è stato inviato a Vodafone, a mezzo lettera raccomandata A.R. del 14 marzo 2016, ricevuta dall'operatore in data 18 marzo 2016. Agli atti non risultano riscontri da parte del gestore.

Ciò premesso, l'istante ha diritto all'indennizzo *“per mancata o ritardata risposta ai reclami”*, di cui all'art. 11 dell'Allegato A alla Delibera n. 73/11/CONS che, prevede nel caso in cui *“l'operatore non fornisca risposta al reclamo entro i termini stabiliti dalla carta dei servizi o dalle delibere dell'Autorità, è tenuto a corrispondere al cliente un indennizzo pari ad euro 1,00 per ogni giorno di ritardo”*. Nel caso di specie viene in rilievo anche il comma 2 del medesimo articolo secondo cui *“l'indennizzo (...) è computato in misura unitaria (...) in caso di reclami reiterati o successivi, purché riconducibili al medesimo disservizio”*.

Ai fini del calcolo dell'indennizzo di cui sopra, detraendo il tempo utile di 45 giorni previsto dalla Carta dei Servizi di Vodafone per la risposta al reclamo ricevuto dall'operatore in data 18 marzo 2016, si determina il *dies a quo* nella data del 3 maggio 2016 ed il *dies ad quem* quella del 5 luglio 2016, data dell'udienza di conciliazione.

Pertanto, in accoglimento della domanda di cui al punto *vii*) delle richieste contenute in istanza, l'indennizzo da riconoscere all'utente, ai sensi del sopracitato art. 11 dell'Allegato A alla Delibera n. 73/11/CONS, è pari all'importo di euro 62,00 (euro 1,00 x 62 giorni di ritardata risposta ai reclami).

DELIBERAZIONE
n. 5 del 21 gennaio 2019

Infine si ritiene proporzionale ed equo liquidare a favore dell'istante, ai sensi dell'art.19, comma 6, del Regolamento, la somma forfettaria di euro 100,00 a titolo di spese di procedura.

VISTO l'Ordine di Servizio del Segretario Generale n. 9 del 24 luglio 2018, con il quale, a seguito della temporanea assenza della Dott.ssa Cinzia Guerrini, è stato individuato il Dott. Luciano Moretti, dirigente del Settore "Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico, al Garante dei detenuti e all'Autorità per la partecipazione" quale dirigente sostituto per le funzioni e attività inerenti il Corecom;

VISTI la relazione istruttoria redatta dalla Dott.ssa Elisabetta Castelli, responsabile del procedimento e lo schema di decisione predisposto dal Dirigente Dott. Luciano Moretti ex art. 19, comma 1, del Regolamento;

UDITA l'illustrazione del Dirigente, Dott. Luciano Moretti volta su proposta del Presidente nella seduta del 21 gennaio 2019;

DELIBERA

in parziale accoglimento dell'istanza presentata in data 12 luglio 2016 dal Sig. Matteo Cioffi nei confronti dell'operatore Vodafone Italia S.p.A. , che detto operatore provveda:

- 1) al pagamento a mezzo assegno o bonifico bancario di:
 - a) euro 771,00 a titolo d'indennizzo ai sensi dell'articolo 3, comma 3, in combinato disposto con l'articolo 12, comma 2, del Regolamento sugli indennizzi;
 - b) euro 810,00 a titolo d'indennizzo per la sospensione delle utenze nn. 338 7944614, n. 347 8617282, n. 347 1519380, n. 340 0054627, n. 370 3402628, n. 388 0547718;
 - c) euro 62,00 a titolo d'indennizzo per la ritardata risposta al reclamo;
 - d) euro 100,00 a titolo di spese di procedura ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Regolamento e della Delibera Agcom n. 276/13/CONS;

- 2) a regolarizzare la posizione amministrativa dell'istante mediante lo storno (o il rimborso, in caso di avvenuto pagamento), con il ritiro da parte del gestore, a propria cura e spese, della pratica di recupero del credito eventualmente aperta:
 - a) di quanto addebitato a titolo di costi di attivazione nella fattura n. AG00339475 del 9 gennaio 2016;
 - b) degli importi fatturati, in relazione alle utenze nn. 338 7944614, n. 347 8617282, n. 347 1519380, n. 340 0054627, n. 370 3402628, n. 388 0547718, nei periodi nei periodi 4 – 6 marzo 2016 e 14 – 19 aprile 2016.

Le somme così determinate a titolo di indennizzo e/o rimborso di cui ai precedenti punti 1) lett. a), b), c) e punto 2) lettere a) e b) dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia.

DELIBERAZIONE
n. 5 del 21 gennaio 2019

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003.

L'operatore è tenuto, altresì, a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il Segretario
Luciano Moretti

Il Presidente
Enzo Brogi